

NORME CONCERNENTI L'USO DEI CIMITERI

IL MUNICIPIO DI LOCARNO visti gli art. 1, 8, 10, 23, 30 del regolamento dei cimiteri del 25 giugno 1984 emana le seguenti disposizioni:

Art. 1

Lastre di chiusura di loculi e cellette

¹Le lastre di chiusura di loculi e cellette possono essere munite di iscrizione, fotografia e portafiori il tutto e meglio come indicato nell'allegato 1 alle presenti norme e come alla lastra campione visibile presso l'ufficio dei custodi del cimitero.

²Alla scadenza della concessione, il suo rinnovo è subordinato all'adeguamento della lastra ornamentale alle caratteristiche previste al capoverso precedente.

Art. 2

Manutenzione e pulizia

¹Non è permesso collocare per terra, sui pavimenti e nei viali davanti alle celle o ai loculi e al di fuori delle aree espressamente previste per questo scopo fiori, vasi di fiori o lumini o ornamenti di qualsiasi genere.

²Questa disposizione non si applica nelle due settimane successive alle tumulazioni o nei trenta giorni successivi la ricorrenza dei morti.

³Trascorsi questi periodi il custode provvede alla rimozione degli oggetti e degli ornamenti non conformi a quanto previsto dal capoverso 1.

Art. 3

Piantagioni

¹Sono ammesse unicamente piantagioni con vegetazione di basso fusto fino all'altezza massima di 1 m, ritenuto che esse non possono superare l'altezza del monumento funerario a cui si riferiscono se questo ha un'altezza inferiore.

²Non sono ammesse piantagioni le cui radici o i cui rami possono invadere l'ala del cimitero, le aiuole o i viali o che possono danneggiare il muro di cinta.

Art. 4

Lavori al cimitero

I lavori di manutenzione e di costruzione di tombe sono consentiti unicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali), ad eccezione dei cinque giorni precedenti e successivi la ricorrenza dei morti.

Art. 5

Scadenza delle autorizzazioni e spurghi

Alla scadenza delle autorizzazioni come pure in occasione di spurghi la rimozione del monumento o della delimitazione dello spazio è fatta dal Comune a spese degli interessati sulla base dei costi effettivi.

Art. 6
Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore.

Adottate con risoluzione municipale no. 415 del 12 febbraio 1990.